

**Modello di Organizzazione, Gestione e  
Controllo  
della società  
C.A.P.A SERVIZI SRL  
ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e successive  
modifiche e integrazioni  
(Parte Speciale)**

**Determina dell'Amministratore Unico del 30/07/2019**

# INDICE

<b>PREMESSE ALLA PARTE SPECIALE – SPECIFICITA’ DEL M.O.G. di CAPA SERVIZI .....</b>	<b>39</b>
Note fondamentali relative alla materia penale. ....	39
Le specificità del modello organizzativo di capa servizi.....	40
<b>PARTE SPECIALE A) - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>41</b>
A.1. Premesse generali in materia penale. Premesse specifiche sulle definizioni di pubblica amministrazione, pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio. ....	41
A.2. I reati di cui agli artt. 24 e 25 del d. Lgs. N. 231/2001. Possibili modalità di commissione .	43
A.3. Aree potenzialmente ‘a rischio’- attività ‘sensibili’- reati prospettabili. ....	48
A.4. Individuazione delle specifiche attività connesse ai rischi individuati in materia di reati contro la p.a. ....	54
A.5. I principi generali di comportamento. ....	57
A.6. I compiti dell’organismo di vigilanza. ....	59
<b>PARTE SPECIALE B) - REATI SOCIETARI.....</b>	<b>61</b>
B.1. I reati di cui all’art. 25 ter del d.lgs. N. 231/2001.....	61
B.2. Individuazione Dei Soggetti Coinvolti, Delle Attività “Sensibili” E Delle Possibili Modalità Di Commissione Dei Reati. ....	68
B.3. Controlli e protocolli aziendali. ....	74
B.4. I flussi informativi. ....	75
B.5. Principi Generali Di Comportamento. ....	75
B.6. I compiti dell’organismo di vigilanza. ....	79
<b>PARTE SPECIALE C) - REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....</b>	<b>80</b>
<b>PARTE SPECIALE D) - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO .....</b>	<b>81</b>
D.1. I reati di cui all’articolo 25 <i>octies</i> del d. lgs. n. 231/2001. ....	81
D.2. Aree potenzialmente ‘a rischio’. Attività ‘sensibili’. Reati prospettabili e principi generali di comportamento.....	83
D.3. I Flussi Informativi.....	85
<b>PARTE SPECIALE E) - REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI ...</b>	<b>87</b>
E.1. I reati di cui all’articolo 24 <i>bis</i> del d.lgs. n. 231/2001. possibili modalità di commissione....	87
E.2. Aree potenzialmente ‘a rischio’. Attività ‘sensibili’. Reati prospettabili e principi generali di comportamento.....	91
E.3. I flussi informativi. ....	93
E.4. I compiti dell’organismo di vigilanza. ....	93
<b>PARTE SPECIALE F) - REATI AMBIENTALI .....</b>	<b>95</b>
<b>PARTE SPECIALE G) - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE</b>	

<b>DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA .....</b>	<b>96</b>
G.1. Il reato di cui all'articolo 25 <i>novies</i> del d.lgs. n. 231/2001. possibili modalità di commissione.....	96
G.2. Aree potenzialmente 'a rischio'. Attività 'sensibili'. Reati prospettabili e principi generali di comportamento.....	96
G.3. I flussi informativi .....	98
G.4. I compiti dell'organismo di vigilanza .....	98
<b>PARTE SPECIALE H) - REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO.....</b>	<b>100</b>
H.2. Aree potenzialmente 'a rischio'. Attività 'sensibili'. Reati prospettabili e principi generali di comportamento.....	101
H.3. I Flussi Informativi.....	101
H.4. I Compiti Dell'organismo Di Vigilanza.....	102
<b>PARTE SPECIALE I) - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....</b>	<b>103</b>
I.1. Reati di cui all'art. 24 <i>ter</i> del decreto legislativo n. 231/2001 .....	103
I.2. Aree potenzialmente 'a rischio'. attività 'sensibili'. reati prospettabili e principi generali di comportamento.....	106
I.3. I flussi informativi.....	106
I.4. I compiti dell'organismo di vigilanza .....	107

## ALLEGATI

**PARTE SPECIALE L): CODICE ETICO.**

**PARTE SPECIALE M): SISTEMA DICCIPLINARE**

**PARTE SPECIALE N): DISCIPLINA E COMPITI DELL'ODV**

## **PREMESSE ALLA PARTE SPECIALE – SPECIFICITA' DEL M.O.G. di CAPA SERVIZI**

Le osservazioni che seguono sono premesse generali, di carattere definitorio, che risultano di fondamentale importanza e sono logicamente preliminari all'analisi delle tematiche relative ai reati presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito, per brevità, anche semplicemente 'Decreto').

### Note fondamentali relative alla materia penale.

Nell'ordinamento penale italiano vige un principio inderogabile, di rango costituzionale, denominato "principio di legalità, tassatività e determinatezza". Esso si esprime come segue: è reato solo ciò che una legge penale, detta norma incriminatrice, prevede espressamente come tale, e la previsione formulata dalle norme incriminatrici – per quanto generale ed astratta come ogni norma - deve essere tassativa e determinata, in modo da consentire ai destinatari di essa di distinguere ciò che è lecito da ciò che è illecito ancor prima di maturare la propria risoluzione ad agire o non agire. La fonte costituzionale di tale principio è l'art. 25 Cost., che comporta anche una stretta riserva di legge, in virtù della quale l'uso dello strumento repressivo penale è riservato alle leggi formali emanate dal Parlamento ovvero agli atti del Governo aventi forza di legge, quali i decreti legislativi o i decreti legge. In materia penale non è ammessa l'analogia, cioè non è possibile applicare una norma ad una fattispecie simile ma non identica. Perché sussista un reato devono essere integrati, nella fattispecie concreta, tutti gli elementi costitutivi previsti dalla fattispecie astratta. Nella terminologia penalistica, la descrizione astratta operata dalla norma incriminatrice è definita anche come "fatto materiale tipico" e la responsabilità si determina solo alla condizione imprescindibile che tutti gli elementi costitutivi di esso siano presenti nella fattispecie concreta.

Ogni fattispecie di reato è infatti delineata attraverso la descrizione astratta di elementi del fatto che, qualora effettivamente realizzati, concretizzano la figura di reato e danno luogo alla responsabilità penale. Essi sono, principalmente, l'elemento materiale (ovvero oggettivo), che consiste in una condotta e, spesso ma non sempre, in un evento dannoso o pericoloso, e l'elemento psicologico (o meglio soggettivo) che consiste nel dolo o nella colpa. Il dolo è la coscienza e volontà di realizzare il fatto materiale tipico: può essere diretto (piena coscienza della propria azione e perseguimento di essa come scopo), indiretto o eventuale (coscienza del rischio di realizzare una fattispecie di reato, ovvero consapevolezza del rischio di realizzare un evento dannoso o pericoloso tipico per una norma penale, con risoluzione volontaria all'azione o all'omissione nonostante la coscienza di tale rischio, anzi con accettazione di esso). La colpa consiste invece nella consapevolezza della violazione di una norma cautelare, che può essere generale (prudenza, diligenza e perizia nelle attività che si compiono) ovvero specifica, cioè attinente ad un determinato settore delle attività umane. A tale violazione di regole cautelari si associa, ai fini della responsabilità colposa, la previsione o prevedibilità del rischio che da essa discenda un evento dannoso, rilevante penalmente.

La responsabilità penale può essere individuale o concorsuale: in quest'ultimo caso, più di un singolo soggetto concorrono nel porre in essere la fattispecie di reato, e ne rispondono tutti paritariamente. Il contributo del concorrente può essere materiale o anche morale (attraverso l'istigazione, il rafforzamento del proposito criminoso altrui o condotte agevolatrici).

I reati possono essere comuni o propri. Mentre il reato comune può essere commesso da chiunque, il reato proprio può essere commesso solamente da chi riveste determinate qualifiche soggettive (detto *intraneus*), cosa che acquista rilievo determinante nella materia che ci si accinge a trattare (quella dei reati contro la PA). Il soggetto *extraneus*, che non riveste la qualifica soggettiva richiesta dalla norma incriminatrice, nondimeno, può concorrere con l'*intraneus* nella commissione dei reati propri di quest'ultimo.

Si richiede, infine, che l'intervento repressivo penale venga giustificato dall'esigenza di tutelare un interesse il cui rango giustifichi il ricorso ad uno strumento punitivo così penetrante. Tale interesse, spesso, è di rango costituzionale, ma ciò non è indefettibile. La definizione tecnica di tale interesse è "bene giuridico" o "oggetto giuridico del reato".

#### Le Specificità Del Modello Organizzativo di Capa Servizi

Come esplicitato nella parte generale, CAPA SERVIZI è una società controllata da C.A.P.A. Cologna Sca che ne detiene integralmente il capitale sociale. E' costituita con lo scopo di compiere operazioni commerciali verso terzi non associati alla cooperativa CAPA Cologna Sca con la quale intrattiene a tal fine uno specifico rapporto contrattuale. Non ha dipendenti, né organi di controllo. La sede sociale è presso Capa Cologna Sca, in un ufficio concesso in comodato, con rimborso delle utenze. L'amministratore unico svolge ogni attività relativa all'oggetto sociale che, all'atto pratico, consiste nella prestazione di servizi accessori alla vendita del prodotto agricolo quale lo stoccaggio e l'essiccazione dei cereali, oltre la vendita di prodotti per l'agricoltura, quali fitofarmaci, fertilizzanti e simili. L'attività richiesta dai clienti terzi viene quindi materialmente svolta da CAPA Cologna Sca su richiesta della committente Capa Servizi e sulla base di appositi e vigenti contratti.

Tali peculiarità determinano una significativa riduzione, se non in alcuni casi l'azzeramento, del rischio di commissione di reati presupposto, con conseguente superamento della necessità di prevedere, attraverso il presente modello organizzativo, articolate forme di organizzazione e controllo in merito ai settori a rischio zero, quali ad esempio quello dei reati ambientali o in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

E' tuttavia opportuno prevedere l'ipotesi che, nell'eventualità di un futuro ampliamento delle attività e delle strutture societarie di CAPA SERVIZI, il presente modello debba essere aggiornato. A tal fine, si conferisce fin d'ora specifico incarico all'Organismo di Vigilanza affinché provveda ai necessari aggiornamenti ed all'integrazione del modello stesso, laddove nel corso di validità di esso CAPA SERVIZI dovesse intraprendere iniziative che lo rendano necessario, quali ad esempio assunzione di personale dipendente, svolgimento in proprio di attività materiali connesse all'oggetto sociale e simili.

## **PARTE SPECIALE A)**

### **REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

#### A.1. PREMESSE GENERALI IN MATERIA PENALE. PREMESSE SPECIFICHE SULLE DEFINIZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO.

Alcune premesse generali, di carattere definitorio, risultano di fondamentale importanza e sono logicamente preliminari all'analisi della tematica relativa ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, in quanto richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito, per brevità, 'Decreto').

Primariamente, occorre definire le nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, 'PA'), di Pubblico Ufficiale (di seguito, per brevità, 'PU') e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, per brevità, 'IPS').

Invero, la materia dei delitti contro la PA può essere definita come il complesso di norme penali che tutelano la PA stessa, indirizzate in gran parte a soggetti che rivestono la qualifica soggettiva di PU o IPS, ovvero a soggetti *extranei* che si rapportano con i titolari di tali qualifiche soggettive.

La PA si definisce come il complesso degli enti e soggetti sia pubblici che privati, che svolgono funzioni pubbliche, cioè il perseguimento dei fini di pubblica utilità attraverso l'impiego di risorse e denaro pubblico. Essi sono, pertanto, in primo luogo, le amministrazioni centrali e locali (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, *etc.*) ma anche gli enti privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, s.p.a. miste e pubbliche, *etc.*) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo funzione pubblica o impiegano risorse pubbliche.

Oggetto giuridico del reato, nella materia che qui interessa, è il regolare funzionamento, nonché il prestigio degli Enti pubblici. In ultima analisi, tale bene giuridico ha un rango costituzionale, in quanto va ricondotto al principio di "buon andamento ed imparzialità" dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione. In altri casi, come ad esempio di fronte ai reati di truffa o malversazione ai danni dello Stato, il bene giuridico è altresì il patrimonio pubblico.

La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 del cod. pen.: è "*pubblico ufficiale*" secondo tale definizione "*chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*". La stessa pubblica funzione è definita: "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi*".

Il “*potere legislativo*” è l’attività normativa vera e propria, e comprende tutte quelle attività accessorie e/o preparatorie di quest’ultima. E’ un PU, in quanto svolge la “*pubblica funzione legislativa*”, dunque, chiunque, al livello nazionale e comunitario, partecipi all’esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici a cui, normalmente, può ricondursi l’esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente all’attività legislative di sua competenza, ad es., decreti legge e decreti delegati), le Regioni e le Province (queste ultime, per quanto attinente alla loro attività normativa), le Istituzioni dell’Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell’ambito dell’ordinamento nazionale.

Il “*potere giudiziario*” è quello che interpreta ed applica le leggi e le norme, al fine di dirimere i conflitti tra privati, tra i privati e la PA, ovvero di prendere cognizione delle vicende penalmente rilevanti, emettendo sentenze che hanno valore cogente sia sotto il profilo precettivo che sotto il profilo dell’accertamento di uno o più fatti. Consiste nella “*giurisdizione*” in senso lato, e pertanto si può affermare che è PU, nell’ambito della “*pubblica funzione giudiziaria*” chiunque, a livello nazionale e comunitario, compia attività diretta esplicazione di tale potere. In primo luogo, quindi, Giudici e Pubblici Ministeri, Magistrati delle giurisdizioni ordinarie e speciali (amministrativa, tributaria, contabile, militare), nonché tutti i soggetti che collaborano all’attività di amministrazione della giustizia, con funzioni accessorie a quella propriamente giurisdizionale accessoria alla prima. Sono pertanto PU nell’ambito del potere giudiziario anche i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l’attività amministrativa collegata allo ius dicere della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie etc.

Il potere riconducibile alla “*pubblica funzione amministrativa*” è quello deliberativo, autorizzativo o certificativo, esercitato con la finalità di realizzazione o tutela di un interesse pubblico. Più dettagliatamente, il potere deliberativo consiste nella formazione e manifestazione della volontà della PA e comprende ogni attività che esprime e manifesta la volontà della PA medesima. Rivestono qualifica di PU in tale ambito i soggetti legati alla PA da rapporto organico, ovvero quelli che in ogni modo esercitano attività di carattere istruttorio o preparatorio alla deliberazione amministrativa, nonché i loro collaboratori anche saltuari o occasionali.

Quanto al potere autoritativo, esso consiste nell’attività di emissione di provvedimenti che costituiscono situazioni giuridiche di facoltà, potere od obbligo in capo al destinatario ed in tal modo realizzano i fini della PA. A titolo di esempio, sono provvedimenti di carattere autoritativo le concessioni, le autorizzazioni, le ordinanze, i permessi etc. Sono PU in ambito autoritativo i soggetti che hanno potere di adottare tali provvedimenti o cooperano all’adozione di essi.

Il potere certificativo consiste nell’attribuzione di pubblica fede alla documentazione di una determinata situazione sottoposta alla cognizione della PA. Sono quindi PU in tale ambito coloro che hanno titolo a rilasciare tale documentazione fidefacente.

Venendo poi all'IPS (incaricato di pubblico servizio), l'art. 358 c.p. attribuisce tale qualifica a *“tutti coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per tale un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

#### A.2. I REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 e 25 DEL D. LGS. N. 231/2001. POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati negli artt. 24 e 25 del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di commissione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Si evidenzia come alcune fattispecie (ad esempio, il peculato o l'abuso d'ufficio) **non** sono ricompresi nell'elenco tassativo dei reati presupposto.

##### **- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis cod. pen.).**

Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente pubblico o delle Comunità europee finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.

In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza che

rilevi che l'attività programmata sia stata comunque realizzata.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.

##### **- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316 ter cod. pen.).**

Il reato si configura allorquando, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316 bis cod. pen.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi l'illecito con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.



Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (ex art. 640, II comma, n. 1 cod. pen.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

**- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, II comma, n. 1, cod. pen.).**

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee.

Per "artificio" o "raggiri" si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuato in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale.

L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di un'efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il "profitto" si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio per effetto, ad es., del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

**- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.).**

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per "erogazione pubblica" si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o delle Comunità europee.

**- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.).**

Il reato si configura nel caso in cui alterando in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti si ottenga un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al software.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico e, quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di conseguire sgravi fiscali.

#### **- Corruzione.**

##### **a) Corruzione impropria o per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.).**

Il reato si configura allorquando un pubblico ufficiale (di seguito, per brevità, 'PU') o un incaricato di pubblico servizio (di seguito, per brevità, 'IPS') ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Il reato si configura anche quando la retribuzione non dovuta sia cronologicamente successiva all'esercizio della pubblica funzione (corruzione impropria susseguente).

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 cod. pen. (su cui, vedi infra).

Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

##### **b) Corruzione propria o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.).**

Il reato si configura allorquando un PU riceva, per sé o per altri, una retribuzione non dovuta, in denaro o altra utilità, per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per avere ommesso o ritardato) un atto del proprio ufficio.

E' necessario che la promessa di denaro o di altra utilità sia accettata dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 cod. pen. (su cui, vedi infra).

##### **c) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cod. pen.).**

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione relativi alle fattispecie che precedono siano

commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

E' opportuno evidenziare che nella nozione di PU sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

A titolo di esempio, si evidenzia il caso in cui soggetti che ricoprono posizioni apicali in CAPA SERVIZI corrompano un magistrato al fine di ottenere ragione in una controversia giudiziaria insorta a seguito di un contrasto con un fornitore e/o un finanziatore.

##### **d) Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.).**

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano non solo al pubblico ufficiale, bensì anche all'incaricato di pubblico servizio.

L'incaricato di pubblico servizio, inoltre, soggiacerà alle norme in materia di corruzione per un atto

d'ufficio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Per quanto concerne le ipotetiche modalità di attuazione del reato, quindi, si rimanda ai punti che hanno preceduto.

I reati di corruzione indicati sub punti a), b), c) e d) possono essere realizzati mediante l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, la cui provvista derivi:

- dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute, anche attraverso consulenti;
- dall'indebito utilizzo del potere di spesa dell'amministratore.

Sotto un diverso profilo, i reati di cui ai punti a), b), c) e d) possono essere realizzati mediante l'erogazione o la promessa di erogazione al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali, in via esemplificativa:

- omaggi e, in genere, regalie;
- dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- assunzione di personale indicato dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, a condizioni ingiustamente vantaggiose;
- cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio nei confronti della società.

A titolo esemplificativo, nei casi a), b) e d), il reato potrebbe essere finalizzato ad ottenere:

- un provvedimento autorizzativo da parte di una qualsiasi pubblica amministrazione;
- la concessione/rilascio di una licenza.

Infine, per completezza, deve ricordarsi che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 cod. pen., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319 ter e 320 cod. pen. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto.

#### **- Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.).**

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un PU o di un IPS, sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa:

- l'esercizio delle funzioni o dei poteri;
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

E', inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del PU (o IPS) che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità.

E' necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non sia accettata dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen. (su cui, vedi supra).

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

#### **- Concussione (art. 317 cod. pen.).**

Il reato si configura nel momento in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità non dovute.

Costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di Pubblico Servizio, cioè, quando il privato fornisca un contributo materiale o morale al PU nella commissione della condotta illecita.

#### **- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.).**

Il reato si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abusi della sua qualità o dei suoi poteri, inducendo taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

#### **- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis cod. pen.).**

Il reato si configura allorquando la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta da, o nei confronti di, membri degli organi delle Comunità europee o di Stati esteri.

Tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione e concussione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie di istigazione, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

**- Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 D. Lgs. 231/2001).**

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'Ente cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o misure.

Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l'Ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di misure interdittive anche differenti ed ulteriori rispetto a quelle già irrogate.

**A.3. AREE POTENZIALMENTE 'A RISCHIO'- ATTIVITÀ 'SENSIBILI'- REATI PROSPETTABILI.**

L'attività di mappatura del rischio ha consentito di individuare in seno alle attività di CAPA SERVIZI ed in base alla struttura organizzativa della stessa alcuni ambiti operativi ovvero settori e/o processi aziendali rispetto ai quali si può affermare, sia pure in via astratta, che sussiste il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito di ciascuna area "a rischio", verranno quindi esplicitate le specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione di tali reati, in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati. Verranno, infine, individuati i principali controlli e misure che devono essere adottate per ciascuna area a rischio, al fine di prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta.

**RISCHIO A1**

**Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni per la richiesta di autorizzazioni, licenze, concessioni amministrative**

**Ruoli aziendali coinvolti:**

- Amministratore unico;
- Consulenti, incaricati o professionisti esterni.

**Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili**

a) Predisposizione ed invio della domanda volta all'ottenimento del provvedimento (licenze, autorizzazioni):

- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.);
- Frode informatica in danno della PA (art. 640 ter c.p.)

b) Gestione delle ispezioni/accertamenti da parte delle autorità competenti sul rispetto dei presupposti sottostanti l'autorizzazione/licenza:

- Corruzione e fattispecie corruttive (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.);

c) Gestione dei rapporti con le autorità competenti in costanza di autorizzazione/licenza (rinnovi, comunicazioni per variazioni delle condizioni iniziali, etc.):

- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321,322, cod. pen.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.);
- Frode informatica in danno della PA (art. 640 ter c.p.)

d) Pagamento alle autorità competenti dei diritti/tasse dovuti al momento della presentazione dell'istanza:

- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321,322, cod. pen.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.);
- Frode informatica ai danni della PA (art. 640 ter c.p.)

### **Controlli e protocolli aziendali per la prevenzione del rischio A1**

Nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, l'Amministratore e gli eventuali soggetti terzi coinvolti quali consulenti, professionisti o tecnici, sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la P.A., al rispetto della Legge, del Codice Etico nonché ad agire in base a procedure aziendali standardizzate che prevengano il rischio individuato.

Tali procedure, in particolare, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

1. chiara identificazione o identificabilità dei soggetti esterni autorizzati:
  - a rappresentare l'azienda di fronte alle PA;
  - a sottoscrivere ed inoltrare la richiesta di licenze ed autorizzazioni;
  - a predisporre la documentazione tecnica, gli allegati, i documenti tecnici e progettuali necessari per la presentazione di richieste ed istanze;
  - a partecipare ad eventuali verifiche ispettive volte a verificare il possesso dei requisiti e/o il rispetto dei parametri richiesti;
2. formalizzazione e documentazione dei contatti avuti con la P.A.;
4. dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei consulenti o tecnici esterni incaricati, in regime di libera professione, di compiere le attività descritte ai punti che precedono, ed inserimento della clausola di accettazione e rispetto del presente modello organizzativo nel relativo contratto d'opera professionale;
5. esecuzione di un accurato controllo, con modalità documentabili, sulla documentazione allegata alle richieste, al fine di garantire la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei dati comunicati alle Pubbliche Amministrazioni;
6. monitoraggio periodico volto a garantire il persistere delle condizioni in base alle quali è stata ottenuta l'autorizzazione/concessione e tempestiva comunicazione alla P.A. di eventuali cambiamenti;

7. monitoraggio, tramite appositi scadenziari, delle autorizzazioni/concessioni ottenute, al fine di richiedere il rinnovo delle stesse nel rispetto dei termini di legge.

### **Flusso informativo**

L'Amministratore ha la responsabilità di predisporre per l'OdV un rapporto informativo semestrale, concernente le attività maggiormente significative e le informazioni eventualmente trasmesse alle Pubbliche Amministrazioni.

Dovranno inoltre essere comunicate tempestivamente all'OdV tutte le situazioni che possano comportare violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico o in procinto di divenirlo, nonché le eventuali deroghe ( motivate) alle procedure previste.

### **RISCHIO A2**

Partecipazione a gare pubbliche, bandi per finanziamenti pubblici e simili – impiego di contributi e finanziamenti pubblici statali e comunitari

#### **Ruoli aziendali coinvolti:**

- Amministratore unico;
- Consulenti, incaricati o professionisti esterni.

#### **Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili**

Il rischio è da ritenersi puramente teorico, in quanto CAPA SERVIZI non svolge attività che comportino la presentazione di offerte per la partecipazione a gare pubbliche, richieste di finanziamenti, erogazioni o contributi pubblici anche comunitari per le attività aziendali, per l'innovazione tecnologica, per l'adesione a progetti di certificazione di filiera produttiva e tutte le attività analoghe, né l'impiego, ai fini delle attività aziendali, di finanziamenti e contributi pubblici caratterizzati da vincolo di destinazione ad uno o più progetti specifici, erogati in forma diretta ovvero indiretta, anche a mezzo di agevolazioni fiscali, crediti di imposta e simili. Le previsioni della presente parte speciale, in merito, hanno natura esclusivamente prudenziale.

#### **Reati ipotizzabili:**

- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321,322, cod. pen.);
- Concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità (art.317, 319 quater cod. pen., art.110 cod. pen.)
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.);
- Frode informatica ai danni della PA (art. 640 ter c.p.)
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.), indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)

## **Controlli e protocolli aziendali per la prevenzione del rischio A2**

Nell'espletamento delle eventuali attività finalizzate alla partecipazione a gare pubbliche, all'ottenimento di contributi o finanziamenti pubblici ed al loro eventuale impiego, l'Amministratore Unico e gli eventuali consulenti, professionisti e collaboratori esterni coinvolti sono tenuti a rispettare tutte le regole definite nel Modello, e ad agire tenendo conto dei principi di seguito affermati.

Si evidenzia la necessità di applicare, in tale ambito, tutti i principi già previsti nei punti da 1 a 7 del paragrafo che precede, da intendersi qui espressamente richiamati, in merito alla richiesta di atti provvedimenti di cui all'area di rischio A1, con integrazione delle stesse in base alle specificità del settore relativo alla partecipazione a gare e bandi.

Oltre alla chiara identificazione o identificabilità dei soggetti coinvolti nel processo, si dovrà garantire una serie di adempimenti specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

9. astenersi da ogni e qualsiasi rapporto con altri soggetti partecipanti al bando di gara;
10. divieto assoluto di divulgazione, all'esterno della cerchia di soggetti coinvolti, di dati relativi alla formulazione dell'offerta o alla domanda presentata;
11. l'Amministratore chiederà formalmente ai collaboratori esterni, tecnici, consulenti, sia in regime libero professionale che a qualsiasi altro titolo, che collaborino alla formulazione, presentazione, definizione dei contenuti tecnici o economici delle offerte, delle domande di contributi etc. di dichiarare l'assenza di incarichi conferiti da soggetti terzi per la partecipazione al medesimo bando ed inserimento nei contratti della relativa dichiarazione, oltre alla clausola di accettazione del presente modello;
12. assicurare che nell'impiego di denaro pubblico erogato in conseguenza di un bando o all'esito di una procedura di gara, sia rispettata in modo rigoroso la destinazione di esso alle voci di spesa indicate nella documentazione, ivi compresa quella tecnica o progettuale, che ha consentito l'erogazione del contributo o l'aggiudicazione della gara;
13. assicurare che i beni o servizi acquistati da CAPA SERVIZI nel corso di realizzazione di progetti finanziati con denaro pubblico, ovvero per l'esecuzione di opere oggetto di procedura di gara siano acquisiti a prezzo di mercato e attraverso canali ufficiali;
14. In caso di variazioni significative del prezzo di tali beni e servizi, come anche a fronte dell'eventuale necessità di varianti progettuali in corso d'opera, attenersi rigorosamente alla normativa in materia (con particolare riferimento al c.d. "codice dei contratti pubblici" di cui al D. Lgs. 50/2016, ove applicabile) e mantenere in ogni caso assoluta trasparenza nelle comunicazioni con la PA;
15. conservare una documentazione specifica, anche su supporto informatico, non solo di tutte le comunicazioni intercorse con la PA, ma anche di tutto il processo di impiego del capitale pubblico erogato, documentazione che comprenda ogni specifica voce di spesa



### **RISCHIO A3**

#### **Ambiente, salute e sicurezza – rapporti con le amministrazioni competenti in tale materia**

L'assenza di personale dipendente e la natura fondamentale immateriale dell'attività di intermediazione consente di escludere la perpetrazione di reati presupposto derivanti da rapporti con le P.A. competenti nell'ambito di cui si tratta.

### **RISCHIO A4**

#### **Gestione rapporti con la P.A. per adempimenti di amministrazione del personale**

L'assenza di personale dipendente e la natura fondamentale immateriale dell'attività di intermediazione consente di escludere la perpetrazione di reati presupposto derivanti da rapporti con le P.A. competenti nell'ambito di cui si tratta.

### **RISCHIO A5**

#### **Gestione rapporti con l'amministrazione finanziaria**

##### **Ruoli aziendali coinvolti:**

- Amministratore unico;
- Consulenti, incaricati o professionisti esterni.

##### **Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili**

a) Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni:

- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640 ter, cod. pen.);

b) Rapporti con l'amministrazione finanziaria nel caso di ispezioni e controlli in materia fiscale

- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.)

##### **Controlli e protocolli aziendali**

Nell'espletamento delle rispettive attività l'Amministratore Unico ed i soggetti esterni incaricati (ad esempio, commercialisti o società di elaborazione contabile) coinvolti nell'area a rischio "Gestione rapporti con l'Amministrazione finanziaria" sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la P.A., al rispetto delle seguenti procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio:

- chiara identificazione o identificabilità dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- formalizzazione dei rapporti intercorsi con la P.A., in particolare in sede di verifiche ispettive;
- monitoraggio dell'evoluzione del piano normativo di riferimento, effettuato con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove leggi in materia fiscale;
- controlli di dettaglio per verificare la correttezza del calcolo delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto;
- monitoraggio costante, attraverso uno scadenziario, degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
- inserimento, nel contratto con i consulenti esterni che supportano l'azienda nell'espletamento degli adempimenti fiscali, della clausola di rispetto e conoscenza del presente modello.

### **Flusso informativo**

L'Amministratore, d'intesa con il Consulente fiscale esterno, ha la responsabilità di predisporre *report* informativo semestrale all'OdV sui risultati di eventuali ispezioni e le eventuali azioni correttive intraprese, oltre a comunicare le attività di rilievo svolte nel periodo.

Dovranno inoltre essere comunicate tempestivamente all'OdV tutte le situazioni che possano comportare violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico o in procinto di divenirlo, nonché le eventuali deroghe ( motivate) alle procedure previste.

### **RISCHIO A6**

#### **Gestione del contenzioso**

##### **Ruoli aziendali coinvolti:**

- Amministratore unico;
- Consulenti, incaricati o professionisti esterni.

##### **Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili**

Gestione di contenziosi giudiziari e/o eventuale definizione di accordi stragiudiziali:

- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.);
- Corruzione in atti giudiziari (art.319, ter, cod. pen.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.)

#### **Controlli e protocolli aziendali**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, l'Amministratore ed i soggetti terzi incaricati dall'Azienda sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro la P.A., al rispetto dei seguenti criteri, a regolamentazione di tale area a rischio:

- chiara e formale identificazione o identificabilità dei soggetti autorizzati a rappresentare l'azienda in giudizio, che in assenza di contenzioso verranno di volta in volta indicati al momento dell'insorgenza dello stesso;
- formalizzazione dell'incarico nel rispetto ai fini tariffari delle vigenti normative;
- inserimento nel contratto di consulenza o prestazione d'opera professionale della clausola di rispetto del presente modello;
- *reporting* formale, sull'andamento delle cause in corso, da parte dei consulenti legali;
- monitoraggio periodico e documentazione dello status dei contenziosi;

### **Flusso informativo**

L'Amministratore ha la responsabilità di predisporre *report* informativo semestrale all'OdV sui procedimenti giudiziari instaurati dalla società e sui risultati dei medesimi.

Dovranno inoltre essere comunicate tempestivamente all'OdV tutte le situazioni che possano comportare violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico o in procinto di divenirlo, nonché le eventuali deroghe ( motivate) alle procedure previste.

### **A.4. INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIFICHE ATTIVITA' CONNESSE AI RISCHI INDIVIDUATI IN MATERIA DI REATI CONTRO LA P.A.**

Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l'individuazione delle aree "a rischio", sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di CAPA SERVIZI, le attività considerate "strumentali", ovvero cc.dd. "di supporto" alle attività che insistono sulle aree "a rischio". Nell'ambito di ciascuna area "strumentale", sono stati inoltre individuati i ruoli aziendali coinvolti e le relative attività cd. "sensibili".

Sono stati, infine, individuati i principali controlli che insistono su ciascuna area "strumentale".

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

#### **Area strumentale n. 1**

##### **Acquisti di beni e servizi**

##### **Ruoli aziendali coinvolti:**

- Amministratore unico;
- Consulenti, incaricati o professionisti esterni.

##### **Attività sensibili**

- Richieste di offerte/preventivi, valutazione delle offerte, selezione dei fornitori e negoziazione.
- Emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti;
- Gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti/professionisti esterni

### **Controlli e protocolli aziendali**

Nell'espletamento delle attività di cui sopra l'Amministratore, oltre a tutte le regole definite nel Modello, si atterrà ai seguenti criteri e protocolli:

- monitoraggio periodico delle prestazioni al fine di riscontrare eventuali anomalie nell'esecuzione della prestazione richiesta ai fornitori, laddove la fornitura sia connessa ad un'area di rischio individuata nella presente parte speciale;
- definizione di una soglia di rilevanza oltre la quale è opportuno, laddove possibile, il ricorso alla richiesta di più di un preventivo per la selezione del fornitore per acquisti sopra soglia, laddove gli acquisti di cui si tratta siano correlati alle aree di rischio qui individuate;
- evidenza documentale del processo di selezione dei fornitori e/o dei consulenti qualora connessi alle aree di rischio qui individuate;
- rispetto degli obblighi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 laddove applicabile;
- formalizzazione dei rapporti con i fornitori, se inerenti alle aree di rischio qui individuate, tramite la stipula di accordi quadro/contratti/lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Modello al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte illecite.

## **Area strumentale n. 2**

### **Contabilità fornitori**

#### **Ruoli aziendali coinvolti:**

- Amministratore unico;
- Consulenti, incaricati o professionisti esterni.

#### **Attività sensibili**

- Gestione anagrafica fornitori;
- Registrazione delle fatture e delle note di credito;
- Controlli sulla regolarità delle fatture;
- Liquidazione delle Fatture;
- Monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza (effettuato dai singoli uffici);
- Gestione delle attività di contabilizzazione degli acconti pagati ai fornitori;

- Archiviazione della documentazione a supporto delle fatture;
- Controlli di regolarità delle fatture e della documentazione posta a supporto (effettuati dai singoli coordinamenti).

### **Controlli e protocolli aziendali**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti coinvolti nella presente area strumentale sono tenuti al rispetto dei seguenti criteri:

- istituzione dell'anagrafica fornitori;
- controllo periodico dei fornitori presenti in anagrafica al fine di verificare l'adeguatezza dei requisiti qualitativi e quantitativi;
- registrazione delle fatture;
- effettuazione dei pagamenti solo a fronte di fatture registrate;
- controlli periodici per monitorare le fatture da ricevere ed in scadenza;
- gli anticipi a fornitori devono riferirsi ad ordini adeguatamente approvati e devono essere previsti da contratto.

### **Area strumentale n. 3**

#### **Contabilità e bilancio**

##### **Ruoli aziendali coinvolti:**

- Amministratore unico;
- Consulenti, incaricati o professionisti esterni.

##### **Attività sensibili**

- RegISTRAZIONI di contabilità generale
- Determinazione ed esecuzione degli accantonamenti per poste stimate (rischi di insolvenza, investimenti futuri, *etc.*)
- Registrazione della chiusura dei conti
- Elaborazione del prospetto di Bilancio da sottoporre ad approvazione

### **Controlli e protocolli aziendali**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti coinvolti nella presente area strumentale sono tenuti al rispetto dei seguenti criteri:

- diligente tenuta delle registrazioni contabili;
- assicurazione della tempestiva disponibilità ai consulenti esterni della documentazione necessaria per la tenuta della contabilità;

- monitoraggio periodico della documentazione e della tenuta della contabilità sia da parte dell'Amministratore che dei consulenti esterni.

#### **Area strumentale n. 4**

##### **Contabilità clienti**

##### **Ruoli aziendali coinvolti:**

- Amministratore unico;
- Consulenti, incaricati o professionisti esterni.

##### **Attività sensibili**

- Gestione anagrafica dei clienti;
- Registrazione dei contratti di vendita e/o prestazione di servizi;
- Emissione, contabilizzazione ed archiviazione delle fatture attive e delle note di credito;
- Gestione degli incassi;
- Riconciliazione dei saldi a credito con i partitari e gli estratti conto.

##### **Controlli e protocolli aziendali**

- tutte le modifiche e gli inserimenti dell'anagrafica clienti sono verificati mensilmente, ovvero sono verificati nei tempi e secondo le modalità operative di CAPA SERVIZI
- viene effettuato un controllo sulla corretta fatturazione e tutti i servizi fatturati e/o i prodotti venduti entro il periodo contabile di riferimento devono essere stati erogati e/o consegnati;
- l'archiviazione della documentazione a supporto delle fatture è gestita dall'Ufficio amministrazione e finanza;
- gli incassi dei crediti, inviati dalle banche su documentazione cartacea o telematica, sono abbinati automaticamente con i crediti risultanti dalla contabilità. Le partite non abbinate vengono indagate e riconciliate;
- mensilmente viene effettuata adeguata riconciliazione tra i saldi a credito, i partitari e gli estratti conto.

#### **A.5. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.**

L'Amministratore Unico ed i soggetti esterni eventualmente incaricati da CAPA SERVIZI sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal presente Modello e dal Codice Etico.

E' fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse – effettivo o potenziale – con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto del modello di organizzazione, gestione e controllo di CAPA SERVIZI.;
- di elargire o promettere denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- di ricevere denaro o promesse di denaro e/o altre regalie da ogni soggetto immediatamente o mediamente coinvolto nella attività societaria;
- di distribuire o promettere omaggi e regali che non siano di modico valore, in violazione di quanto previsto dal modello, dal Codice Etico e dalla prassi aziendale;
- di accordare o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano (esempio, promesse di assunzione), in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, così da determinare le conseguenze di cui al punto precedente;
- di ricevere vantaggi, di qualsiasi natura essi siano (esempio, promesse di assunzione), da soggetti immediatamente o mediamente coinvolti nella attività societaria;
- di effettuare prestazioni in favore dei partners, dei consulenti e/o dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto con essi costituito;
- di riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- di presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al vero o incompleti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri, tanto meno al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi differenti da quelli cui erano destinati originariamente.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- occorre garantire il rispetto delle previsioni contenute nel modello di organizzazione, gestione e controllo e nel Codice Etico di CAPA SERVIZI;
- nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio, deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura;

- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di Reati, l'OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

#### A.6. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dall'Organo Amministrativo, denominato "Disciplina e compiti dell'OdV", in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi sub responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione all'Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel documento "Disciplina e compiti dell'OdV".

#### **A.7. PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE E MODELLI ORGANIZZATIVI**

CAPA SERVIZI non è soggetta all'adozione di un piano anticorruzione.



L'azienda, infatti, non si qualifica come "pubblica" o "a partecipazione pubblica", requisito cui la legge n. 190 del 2012 (meglio nota come legge "Severino"), fa riferimento quale presupposto applicativo.

## **PARTE SPECIALE B)**

### **REATI SOCIETARI**

#### B.1. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 TER DEL D.LGS. N. 231/2001.

La presente parte speciale prende in esame i reati in materia societaria, contemplati dall'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001 come reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato, qualora commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso.

I reati societari hanno da sempre trovato la loro collocazione non già nel codice penale, ma in quello civile, poiché la materia delle società è regolata da quest'ultimo corpus normativo.

Sommariamente, le principali fattispecie rilevanti in materia sono: le false comunicazioni sociali (o falso in bilancio, art. 2621 e 2622 c.c.), il falso in prospetto (art. 173 bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), l'impedito controllo (art. 2625 cod. civ.), l'indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.) l'illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.), le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.), le operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.), l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.), la corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ., comma 3), l'illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.), l'aggiotaggio (art. 2637 c.c.).

La materia ha subito una recente riforma ad opera della legge 27 maggio 2015 n. 69, con la quale sono state introdotte nuove disposizioni in vari ambiti, (delitti contro la pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e, per l'appunto, falso in bilancio).

Per quel che interessa nella presente Parte Speciale, giova sottolineare che la legge n. 69/2015, ha modificato l'art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali) e l'art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali delle società quotate) ed ha introdotto gli artt. 2621 bis c.c. (fatti di lieve entità) e 2621 ter c.c. (non punibilità per particolare tenuità).

E' importante sottolineare che l'art. 12 della legge n. 69/2015 ha modificato anche l'art. 25 ter del Decreto Legislativo n. 231/2001 con particolare riferimento alle sanzioni pecuniarie a carico degli enti in relazione ai reati societari previsti dal codice civile.

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati.

#### **- False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)**

Si riporta il testo integrale dell'art. 2621 c.c. nella sua attuale formulazione a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 69/2015:

*“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.*

Per il delitto di false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c. è prevista a carico dell'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Il reato si configura esponendo, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero si ometta l'indicazione, nei medesimi documenti, di fatti materiali rilevanti. I fatti esposti od omessi si considerano rilevanti quando attengono alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene, e la comunicazione di essi è prescritta dalla legge, con modalità idonee ad indurre in errore i destinatari. Soggetti attivi di tale ipotesi di reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

#### **- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)**

*“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.*

Per il delitto di false comunicazioni sociali ex art. 2621 bis c.c. è prevista, a carico dell'Ente, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

#### **- Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621 ter c.c.)**

*“Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621 bis”.*

L'art. 131 bis c.p. (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico dal D.Lgs. n. 28/2015. Si tratta di una norma che consente al giudice, nei procedimenti aventi ad oggetto reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o la pena pecuniaria, di dichiarare la non punibilità del fatto, quando esso, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Il ricorso alla declaratoria di particolare tenuità è precluso quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Ancora, il comportamento abituale è preclusivo della declaratoria di particolare tenuità. Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

In dottrina e giurisprudenza ci si chiede quali siano gli effetti della nuova disciplina della non punibilità per particolare tenuità del fatto sulla responsabilità cosiddetta amministrativa degli Enti ex D.lgs 231/2001. In altre parole, ci si domanda se, nel caso di reati rientranti nel catalogo dei reati presupposto ex artt. 24-26 del D.Lgs. 231/2001, il proscioglimento dell'imputato persona fisica per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 131 bis c.p., possa comportare anche una non punibilità dell'ente a titolo di illecito amministrativo derivante da reato.

Allo stato attuale, non esistono precedenti in giurisprudenza su questa specifica questione: occorre quindi fare riferimento ai due orientamenti contrapposti che si sono delineati in dottrina. Secondo un primo orientamento, in assenza di una deroga espressa, l'art. 131 bis c.p. potrebbe rappresentare una causa di non punibilità anche per le persone giuridiche, le società e le associazioni.

Tuttavia, l'art. 8 del D.Lgs. 231/2001 prevede che l'estinzione del reato (salvo che per amnistia) implichi la prosecuzione del procedimento penale nei confronti dell'Ente e, proprio in base a tale principio, è stato escluso, che il recente istituto della cosiddetta "messa alla prova" (artt. 168 bis c.p. e 464 e ss. c.p.p.) possa estendere i suoi effetti anche nei confronti dell'Ente.

Vero è, però, che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è una causa di non punibilità, giustificata da ragioni di mera opportunità (a cui non è estranea una logica di economia processuale). Si tratta di cosa diversa da una causa di estinzione del reato, qual è la messa alla prova. Se ne potrebbe dedurre che la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., esuli dalla portata applicativa dell'art. 8 del D.Lgs. 231/2001 (non trattandosi, appunto, di una causa estintiva del reato).

Se fosse confermata tale interpretazione, sia la persona fisica che la persona giuridica si gioverebbero dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, ad eccezione, ovviamente, dei casi in cui sia ravvisabile una diversa volontà legislativa: si pensi, ad esempio, al reato di omicidio colposo o di lesioni personali gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001). In questo caso è lo stesso legislatore che esclude che si possa pervenire ad un proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto (e, di conseguenza, anche della società) laddove l'art. 131 bis comma 2 c.p. stabilisce espressamente che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando lo condotta dell'agente ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Secondo altro e più restrittivo orientamento, invece, l'eventuale proscioglimento dell'imputato con sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto non comporterebbe, automaticamente, la non punibilità dell'ente a titolo di illecito amministrativo da reato.

La Cassazione, infatti, è molto rigorosa nel sottolineare l'autonomia della responsabilità penale rispetto a quella amministrativa della persona giuridica di cui, appunto, all'art. 8 del D.Lgs. 231/2001. Ad esempio, la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente sancito che: "Poiché alla stregua del chiaro disposto dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 231/2001, la responsabilità amministrativa dell'ente sussiste anche nel caso in cui l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile (sempre che, naturalmente, risulti accertato che si tratti di reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo), deve ritenersi viziata da carenza motivazionale la sentenza del giudice di merito che, sulla base, dell'assoluzione dell'imputato dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto, abbia ritenuto che fosse da escludere anche la responsabilità dell'ente" (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 20060/2013).

Le riflessioni appena svolte confermano l'estrema delicatezza della questione e la necessità di prevenire adeguatamente ed efficacemente il rischio di commissione di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 2621 c.c., indipendentemente dall'entità del danno cagionato alla società.

#### **- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

*"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

[Per il delitto di false comunicazioni sociali ex art. 2622 c.c. è prevista, a carico dell'Ente, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote].

#### **- Falso in prospetto (art. 173 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).**

Il reato, introdotto dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (che ha contestualmente abrogato l'art. 2623 cod. civ.) e poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n.51 del 2007, si configura nei confronti di colui che, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie, con modalità tali da indurre in errore i destinatari del prospetto.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa all'esame, si precisa che:

1. l'autore della condotta illecita deve avere consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
2. la condotta deve essere rivolta al fine specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto

Soggetto attivo delle menzionate ipotesi di reato può essere “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa descritta.

#### **- Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.).**

Il reato si configura allorché si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione.

La condotta può essere integrata mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri idonei artifici. La pena è aumentata qualora sia cagionato un danno ai soci. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

#### **- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ)**

Il reato si configura allorché si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

**- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.).**

Il reato si configura allorché si proceda alla ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. I soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

**- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.).**

Il reato si configura allorché si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o della controllante, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si precisa che se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. E' configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazione dei primi.

**- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.).**

Il reato si configura allorché siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

**- Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629 bis cod. civ.).**

Il reato si configura allorché l'amministratore di una società quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società.

La fattispecie sanziona, inoltre, la condotta dell'amministratore delegato, che, essendo portatore di analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere l'operazione.

Soggettivi attivi del reato sono gli amministratori.

#### **- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.).**

Il reato si configura allorché si proceda alla formazione o all'aumento in modo fittizio del capitale sociale:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

#### **- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.).**

Il reato si configura allorché i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono i liquidatori.

#### **- Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ., comma 3).**

Si riporta il testo dell'articolo come modificato dalla Legge 190/2012 che, tra le altre cose, ha anche inserito questa fattispecie all'interno del catalogo dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di*



*intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".*

**- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.).**

Il reato si configura allorquando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.

**- Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.).**

Il reato si configura allorquando si proceda alla diffusione di notizie false ovvero alla realizzazione di operazioni simulate o ad altri artifici, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La condotta deve avere ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, anche estraneo alla società.

**- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.).**

Il reato si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità pubbliche preposte:

attraverso la comunicazione alle Autorità pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;

attraverso l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

**B.2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI, DELLE ATTIVITÀ "SENSIBILI" E DELLE POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI.**

Il presente modello organizzativo, nella materia dei reati societari, è stato predisposto attenendosi alle linee guida ed ha comportato quindi un'attività di valutazione del rischio, con individuazione, per ciascuno dei reati sopra indicati, delle attività considerate "sensibili", ovvero delle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in esame.

E' stato, a tale proposito, predisposto un prospetto riepilogativo dei reati societari, di seguito riportato, nel cui ambito sono indicate, per ciascun reato:

- le attività "sensibili";
- le funzioni aziendali coinvolte;
- alcune possibili modalità di commissione, fermo restando che la Società potrebbe essere considerata responsabile ai sensi del Decreto anche se le fattispecie sono commesse nelle forme del tentativo.

In tutti i casi, la punibilità della Società è, viceversa, esclusa, qualora il soggetto attivo del reato abbia agito per il proprio ed esclusivo interesse.

Per quanto attiene l'individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, occorre tener conto che i reati societari sono, in gran parte, c.d. "reati propri", cioè possono essere commessi solo dai titolari della qualifica soggettiva indicata dal legislatore (ad es., gli amministratori, i sindaci, etc.). L'assenza di personale dipendente oltre all'amministratore comporta che tale qualifica soggettiva, nell'ipotesi di realizzazione di una condotta penalmente rilevante, sussisterebbe sempre.

Non si può escludere, peraltro, la possibilità che anche altri soggetti, verosimilmente i consulenti esterni, siano coinvolti a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., nella commissione del reato. Poiché, quindi, chiunque potrebbe astrattamente concorrere alla realizzazione del reato proprio, in questa sede sono stati indicati, nel novero delle funzioni coinvolte, anche coloro che per conto di CAPA SERVIZI possano essere coinvolti nella redazione del bilancio.

#### **FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ARTT. 2621 COD. CIV.).**

- Amministratore unico;

Consulenti, incaricati o professionisti esterni

#### **Attività sensibili**

a) Gestione della contabilità generale:

- nel momento dell'imputazione delle scritture contabili in Contabilità Generale;
- nel momento in cui vengono effettuate verifiche sui dati contabili immessi nel sistema.

b) Predisposizione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e delle situazioni patrimoniali, anche in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni di capitale, etc.).

### **Possibili modalità di commissione.**

Le fattispecie potrebbero essere realizzate mediante:

- modifica o alterazione dei dati contabili presenti sul sistema informatico, al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali;
- determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società in collaborazione con gli amministratori (es. sopravvalutazione o sottovalutazione dei crediti e/o del relativo fondo);
- esposizione in bilancio di altre poste (non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della società, anche in concorso con altri soggetti;
- omissione delle informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società o del gruppo.

### **IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 COD. CIV.).**

#### **Ruoli aziendali coinvolti:**

- Amministratore Unico

#### **Attività sensibili**

Gestione dei rapporti con i soci, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria, commerciale e contabile della Società.

### **Possibili modalità di commissione.**

Il reato può essere commesso mediante qualsiasi condotta idonea ad ostacolare lo svolgimento delle

attività di controllo riconosciute ai soci o agli altri organi sociali, così come delle attività di controllo che eventualmente venissero attribuite alla società di revisione qualora nominata.

Ferma restando la rilevanza di qualsiasi condotta idonea a determinare l'evento sopra indicato, assumono particolare rilevanza:

- l'occultamento di documenti (ad es., dei libri sociali);
- l'adozione di altri artifici.

### **INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 COD. CIV.).**

#### **Ruoli aziendali coinvolti:**

- Amministratore unico;
- Consulenti, incaricati o professionisti esterni.

**Attività sensibili.**

Gestione del capitale sociale e dei conferimenti effettuati dai soci.

**Possibili modalità di commissione**

Il reato può essere commesso mediante:

- restituzione, anche simulata, dei conferimenti effettuati dai soci;
- liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti.
- 

**ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (ART. 2627 COD. CIV.).****Ruoli aziendali coinvolti:**

- Amministratore unico;
- Consulenti, incaricati o professionisti esterni.

**Attività sensibili**

Gestione degli utili e delle riserve sociali.

**Possibili modalità di commissione.**

Il reato può essere commesso mediante:

- ripartizione di utili, o di acconti su utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.

**ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 COD. CIV.).****Ruoli aziendali coinvolti:**

- Amministratore unico;
- Consulenti, incaricati o professionisti esterni.

**Attività sensibili.**

Gestione delle quote e partecipazioni sociali

**Possibili modalità di commissione.**

- Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società, fuori dai casi previsti dalla legge, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

## **OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 COD. CIV.).**

### **Ruoli aziendali coinvolti:**

- Amministratore unico;
- Consulenti, incaricati o professionisti esterni.

### **Attività sensibili.**

Gestione del capitale sociale e delle operazioni straordinarie realizzate nel corso della vita dell'ente

(fusioni, scissioni).

### **Possibili modalità di commissione.**

La fattispecie potrebbe essere commessa qualora, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, sia cagionato un danno a questi ultimi mediante:

- riduzione del capitale sociale;
- realizzazione di operazioni di fusione o scissione.

## **FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 COD. CIV.).**

### **Ruoli aziendali coinvolti:**

- Amministratore unico;
- Consulenti, incaricati o professionisti esterni.
- Soci conferenti

### **Attività sensibili**

Gestione del capitale sociale.

### **Possibili modalità di commissione.**

Tale ipotesi di reato è integrata dalla condotta di formazione o aumento, in modo fittizio, del capitale sociale, effettuata mediante:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

## **INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 COD. CIV.).**

### **Ruoli aziendali coinvolti:**

- liquidatori (nell'ipotesi di liquidazione)

#### **Attività sensibili**

Gestione del capitale sociale in fase di liquidazione.

#### **Possibili modalità di commissione**

La fattispecie è integrata in tutti i casi in cui, durante la fase della liquidazione, i liquidatori cagionino un danno ai creditori sociali mediante la ripartizione dei beni sociali tra i soci:

- prima del pagamento dei creditori sociali;
- prima dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

#### **CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 COD. CIV.).**

##### **Ruoli aziendali coinvolti:**

- Amministratore unico;
- Consulenti, incaricati o professionisti esterni.

#### **Attività sensibili**

- Attività amministrativa e gestionale in genere;
- Attività inerenti la contabilità e il bilancio;
- Eventuale attività in sede di liquidazione

#### **Possibili modalità di commissione**

Le fattispecie potrebbero essere realizzate mediante:

- dazione di denaro o altra utilità a soggetti qualificati (o sottoposti alla vigilanza dei primi) di altra società per ottenere fatture per operazioni inesistenti;
- promessa di denaro o altra utilità a soggetti qualificati (o sottoposti alla vigilanza dei primi) di altra società per ottenere false certificazioni;
- promessa o dazione di denaro o altra utilità al funzionario di un istituto di credito per ottenere finanziamenti, leasing, ecc. in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge e/o dai regolamenti della banca;
- dazione di denaro o altra utilità a società terze fornitrici per ottenere beni e/o servizi sottocosto.

#### **AGGIOTAGGIO (ART. 2637 COD. CIV.).**

##### **Ruoli aziendali coinvolti:**

- Amministratore unico;
- Consulenti, incaricati o professionisti esterni.

### **Attività sensibili**

Gestione degli strumenti finanziari non quotati in genere, nonché delle informazioni e dei dati loro inerenti.

### **Possibili modalità di commissione**

La condotta penalmente sanzionata può essere integrata mediante:

- diffusione di notizie false;
- realizzazione di operazioni simulate (ad es., compravendita di azioni o altri strumenti con mutamento soltanto apparente della proprietà degli stessi);
- compimento di altri artifici (ad es., diffusione di una serie di comunicazioni idonee ad ingenerare il convincimento circa la realizzazione di operazioni straordinarie).
- Le attività indicate devono essere concretamente idonee:
  - a determinare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati (o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato);
  - ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

### **B.3. CONTROLLI E PROTOCOLLI AZIENDALI.**

Nell'espletamento dell'attività, l'Amministratore ed i terzi coinvolti, oltre a tutte le regole definite nel Modello, sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati, al rispetto di una serie di principi di controllo, basati sull'assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fondano sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili.

Segnatamente, per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Il sistema di controllo di CAPA SERVIZI è attuato osservando i principi di controllo di seguito descritti:

➔ Tracciabilità delle operazioni/atti.

Ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante è documentato, coerente e congruo, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione).

➔ Evidenza formale dei controlli.

I controlli effettuati all'interno di un processo sono adeguatamente formalizzati e documentati, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo (se diverso dall'amministratore) ed il suo corretto operare.

➔ Formalizzazione ed archiviazione documenti rilevanti.

I controlli sono adeguatamente formalizzati, riportando la data di compilazione/presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore. I documenti con i requisiti di cui sopra sono archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti, danni e smarrimenti. Le stesse indicazioni si applicano, per analogia, anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

#### B.4. I FLUSSI INFORMATIVI.

I soggetti coinvolti nelle aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale B) sono tenuti a comunicare all'OdV ogni violazione del presente Modello e/o del Codice Etico con tempestività.

In particolare, il Responsabile individuato dalla Società, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, deve trasmettere all'OdV un report annuale, coincidente con gli adempimenti relativi all'approvazione del bilancio, contenente:

- l'elenco dei conti correnti aperti e chiusi dalla società;
- le situazioni di debito/credito;
- le modifiche apportate al bilancio su richiesta dell'Organo Amministrativo e/o del consulente esterno;
- le eventuali deroghe (motivate) alle procedure previste;
- le operazioni straordinarie societarie (fusioni, scissioni).

Su richiesta dell'OdV, dovrà essere altresì trasmessa al medesimo copia delle determinate del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale aventi ad oggetto le attività a rischio di cui alla presente Parte Speciale B).

#### B.5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.

Alla luce dei principi di controllo prima evidenziati, è necessario che tutte le operazioni svolte nell'ambito delle attività "sensibili" ricevano debita evidenza.

Nell'esecuzione di tali operazioni, occorre che sia garantito il rispetto dei principi di comportamento di seguito indicati:

- astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato illustrate nella presente Parte Speciale B);
- astenersi dal porre in essere condotte che contrastino con le previsioni del Codice Etico;



- garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel presente modello, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza, così da consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato ed informato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo;
- astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società o delle società controllate;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false e/o non corrette e/o fuorvianti, idonee a provocare l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari, laddove emessi;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione;
- improntare le attività ed i rapporti con le controllate alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV potrà predisporre controlli dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

In ogni caso, dovrà tenersi conto, in relazione alle specifiche fattispecie di reato di seguito indicate, delle seguenti previsioni:

- **false comunicazioni sociali:**

Per la prevenzione dei reati relativi alla predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e al pubblico in generale, nonché ai fini della formazione del bilancio, è necessario che la procedura seguita in azienda garantisca:

- il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili di cui all'art. 2423 cod. civ.;
  - il rispetto del principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente (cfr., artt. 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2425 e 2427 cod. civ.);
  - la tempestiva trasmissione all'organo amministrativo ed al Collegio Sindacale, se esistente, della bozza di bilancio, garantendo l'idonea registrazione di tale trasmissione;
  - la giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione. Tali situazioni devono, in ogni caso, essere tempestivamente comunicate all'OdV;
  - la preventiva analisi delle operazioni societarie potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto, che possano comportare significativi impatti sotto il profilo patrimoniale o fiscale;
  - la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o il deferimento di posizioni creditorie.
- **controllo sulla gestione sociale.**

Per la prevenzione dei reati relativi al controllo sulla gestione sociale, dovranno essere osservate le seguenti regole:

- tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale dei documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
  - messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di revisione (ove presente) dei documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
  - previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale ed OdV per verificare l'osservanza delle regole e delle procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte dell'Organo amministrativo.
- **tutela del capitale sociale.**

Per la prevenzione dei reati relativi alla gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione ed acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale, fusioni e scissioni, la procedura seguita in azienda dovrà prevedere:

- l'esplicita approvazione, da parte dell'assemblea dei soci, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni;
- l'espletamento di apposite riunioni con il Collegio Sindacale e l'OdV.

- **Conflitti di interesse.**

E' necessario che la procedura seguita in azienda garantisca la definizione dei casi in cui si potrebbero verificare i conflitti di interesse, prescrivendo e/o indicando:

- la raccolta di una dichiarazione periodica di assenza di conflitti di interesse da parte degli Amministratori;
- i criteri per l'identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- le regole comportamentali da seguire in occasione della effettuazione di operazioni straordinarie, ovvero della elaborazione di situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di carattere straordinario.

- **Corruzione tra privati**

Con riferimento al reato di cui all'art. 2635 c.c. come modificato dalla l. 190/2012, dovranno essere rispettati i seguenti divieti:

- di elargire o promettere denaro ad amministratori, direttori, dirigenti, liquidatori, e comunque a soggetti a loro sottoposti, di altre società od enti;
- di distribuire o promettere omaggi e regali ad amministratori, direttori, dirigenti, liquidatori, e comunque a soggetti a loro sottoposti di altre società od enti che non siano di modico valore;
- di accordare o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di amministratori, direttori, dirigenti, liquidatori, e comunque a soggetti a loro sottoposti, di altre società od enti;
- di effettuare prestazioni in favore dei Partner e/o dei consulenti e/o dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto con essi costituito;
- di riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

E' altresì fatto obbligo, nella scelta dei terzi fornitori di beni e servizi, di:

- seguire le prescrizioni di cui al D. Lgs. 163/2006;
- adottare il Regolamento Acquisti in economia, emesso dalla Società;
- dare esplicita evidenza alle decisioni relative alle "deroghe" previste dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

## B.6. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Pur dovendosi intendere qui richiamati in generale i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato con delibera dell'Organo Amministrativo denominato "Disciplina e compiti dell'OdV" e fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro:

a) in ordine al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, è tenuto a:

- monitorare il rispetto dei principi stabiliti per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari;
- verificare l'effettiva indipendenza dei sindaci o del revisore.

b) per le altre attività a rischio deve:

- verificare periodicamente il rispetto delle prescrizioni del Modello nell'attuazione delle procedure interne;
- compiere verifiche periodiche sulle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza, ove configurabili;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari.

Inoltre, l'OdV è tenuto a:

- indicare all'Organo Amministrativo le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già adottati dalla Società, con l'evidenza di opportuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini e le modalità previsti nel documento denominato "Disciplina e Compiti dell'Organismo di Vigilanza", approvato dal Consiglio di Amministrazione.

**PARTE SPECIALE C)**  
**REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

L'assenza di personale dipendente e la presenza in azienda del solo amministratore unico, qualificabile in via astratta ed ipotetica come datore di lavoro, consente di ritenere che non sussista alcun rischio di commissione dei reati presupposto in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si rimanda alle premesse alla parte speciale, per quanto concerne l'eventuale aggiornamento del presente paragrafo a seguito di variazioni significative dell'organizzazione aziendale.

**PARTE SPECIALE D)**  
**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O  
UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO**

D.1. I REATI DICUI ALL'ARTICOLO 25 OCTIES DEL D. LGS. N. 231/2001.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nell'art. 25 *octies* del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di commissione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

**- Ricettazione (art. 648 cod. pen.)**

*“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516,00 ad euro 10.329,00.*

*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516,00, se il fatto è di particolare tenuità.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.*

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un soggetto che riveste una posizione apicale all'interno di CAPA SERVIZI riceva, in nome e per conto dell'Ente medesimo, denaro di provenienza delittuosa ovvero si intrometta per favorire l'occultamento, all'interno dei locali dell'Ente, di beni di provenienza furtiva. Ovviamente, in quest'ultimo caso l'Ente sarà responsabile soltanto laddove l'occultamento sia compiuto anche con suo vantaggio o interesse.

Altra ipotesi potrebbe essere quella del soggetto che ricopre una posizione apicale, il quale acquista per l'Ente beni strumentali di furtiva o comunque illecita provenienza. In tale ultimo caso, il vantaggio per l'Ente sarebbe *in re ipsa*.

Ulteriore ipotesi potrebbe essere quella di utilizzo, all'interno della struttura aziendale ed al fine dello svolgimento dell'attività dell'Ente, di *software* di provenienza illecita (i c.d. “*software* pirata”).

**- Riciclaggio (648 bis cod. pen.)**

*“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è*

*punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032,00 a euro 15.493,00.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il soggetto in posizione apicale riceva in donazione, per conto dell'Ente, beni di furtiva provenienza, adoperandosi per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

#### **- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.).**

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032,00 a euro 15.493,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma.”*

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il soggetto che ricopre posizione apicale compia, in nome e per conto dell'Ente, operazioni economiche (compravendita di beni) utilizzando denaro di illecita provenienza.

#### **- Autoriciclaggio (Art. 648 ter 1 c.p.)**

*“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e successive modificazioni.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'art. 648”.*

Va evidenziato che quest'ultima fattispecie di reato, inserita dall'art. 3, comma 3, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, non richiede che il reato presupposto dell'autoriciclaggio sia consumato nell'interesse o a vantaggio dell'ente. In tal modo possono concretizzarsi reati a 'rischio 231' tutti i potenziali reati consumati da soggetti legati alla società, anche se realizzati per interessi personali, quando i proventi vengano poi reinvestiti dalla società medesima in proprie attività economico-finanziarie che rechino giovamento anche a quest'ultima.

A titolo esemplificativo, può indicarsi il caso di un apicale che abbia conseguito notevoli capitali attraverso attività illecite (quale spaccio di sostanze stupefacenti) e che li doni alla società al fine di occultarne la provenienza, garantendosi forme di vantaggi personali. Ulteriore esempio è costituito dal caso degli Amministratori che reinvestano in attività economico-finanziarie somme provenienti da reati tributari (evasione fiscale).

## D.2. AREE POTENZIALMENTE 'A RISCHIO'. ATTIVITÀ 'SENSIBILI'. REATI PROSPETTABILI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In relazione all'attività di CAPA SERVIZI, è difficile individuare una precisa area di rischio, in quanto i suddetti reati si possono astrattamente verificare in ogni momento dell'attività gestionale, per quanto, attesa la natura dell'attività, il rischio possa essere definito puramente teorico.

Risulterà rilevante, quindi, la gestione dei rapporti con soggetti terzi e si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- negoziazione e gestione contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
- gestione di transazioni finanziarie con controparti;
- gestione di investimenti con controparti;
- gestione sponsorizzazioni;
- gestione di flussi finanziari con le società collegate o con la controllante;
- contratti di acquisto e/o vendita con le medesime società;
- donazioni, contributi, erogazioni liberali;
- gestione degli adempimenti fiscali.

L'Amministratore, o chiunque sia coinvolto nei rapporti con i terzi aventi ad oggetto, in particolare, i movimenti di denaro, beni o altre utilità, saranno pertanto tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal presente Modello e dal Codice Etico.

E' fatto assoluto divieto:



- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *octies* del D. Lgs. 231/2001;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di accettare pagamenti e/o trasferimenti di denaro per contanti o per assegni bancari non debitamente compilati o non muniti della clausola "non trasferibile";
- di porre in essere qualsiasi comportamento evasivo e/o elusivo tale da integrare i reati di cui al D. Lgs. 74/2000 ("*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205*");
- di effettuare pagamenti su c/c esteri o in 'paradisi fiscali' o su c/c la cui intestazione non corrisponde all'effettivo titolare del contratto sottostante che giustifica il pagamento.

E' altresì obbligatorio l'aggiornamento del libro cespiti e del libro inventari, se istituiti, che potranno essere controllati a sorpresa dall'OdV, al fine di verificare che tutti i beni cespiti aziendali siano ivi annotati.

Dovranno essere adottate chiare e precise forme di identificazione dei soggetti che trasferiscono denaro, beni o altre utilità a CAPA SERVIZI, anche in conformità alle vigenti normative antiriciclaggio. Dovranno inoltre essere istituiti controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo.

Dovranno essere verificati con particolare cura il calcolo e il pagamento delle imposte dirette e indirette, anche con controlli sulla veridicità delle fatture attive e passive, il rispetto delle soglie per il pagamento per contanti, e dovrà essere evitato l'utilizzo di libretti al portatore per la gestione della liquidità.

Dovranno essere predeterminati dei requisiti minimi dei soggetti offerenti e dovranno essere fissati dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti *standard*.

Indici rilevanti dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partners* commerciali/finanziari potranno essere: dati pregiudizievoli pubblici, protesti, procedure concorsuali, entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori di mercato, *etc.*

Dovrà essere verificata con cura la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

Dovranno essere istituite norme disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e/o di autoriciclaggio.

Dovrà essere svolta eventuale formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio, qualora in futuro CAPA SERVIZI proceda all'assunzione di personale.

L'amministratore e gli eventuali soggetti esterni incaricati sono tenuti alla rigida osservanza del D. Lgs. n. 56/2004, del Regolamento di cui al D.M. n. 141/2006 e del D. Lgs. n. 231/2007.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

Si richiamano, con valenza di prevenzione e controllo:

- il Codice Etico;
- le procedure già previste a prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui alla Parte Speciale A) del presente Modello, riguardanti i controlli e le attività che coinvolgono i flussi finanziari e la gestione acquisti.

### D.3. I FLUSSI INFORMATIVI.

I soggetti coinvolti nelle aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale D) sono tenuti a comunicare all'OdV ogni violazione del presente Modello e/o del Codice Etico con tempestività.

In particolare, il Responsabile individuato dalla Società deve trasmettere all'OdV un *report* semestrale contenente:

- eventuali indagini effettuate su clienti, partner, fornitori e soci;
- indicatori di potenziali rischi penali in capo ai suddetti;
- eventuali anomalie nei flussi di pagamento;
- eventuali deroghe (motivate) alle procedure previste;
- eventuali comunicazioni di avvisi di accertamento o altro inerenti illeciti e/o mancati pagamenti in ambito contributivo, fiscale e tributario.

### D.4. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e denominato "Disciplina e compiti dell'OdV" e fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, a seguito delle segnalazioni ricevute, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni, denaro ed altre utilità provenienti dai delitti nonché di autoriciclaggio;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi sub-responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;

- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- verificare, anche mediante controlli ed ispezioni a sorpresa, la corrispondenza tra i beni nella disponibilità aziendale ed i registri degli inventari e dei cespiti. Tale controllo potrà essere effettuato su beni aziendali a campione;
- verificare, anche attraverso specifiche richieste all'Organo di Controllo e/o di revisione, se nominati, o al commercialista della società, la regolarità fiscale e contributiva.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia dei reati di cui agli artt. 648, 648 *bis*, 648 *ter* e 648 *ter* 1 c.p. al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel documento "Disciplina e compiti dell'OdV".

**PARTE SPECIALE E)**  
**REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI**

E.1. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 B/S DEL D.LGS. N. 231/2001. POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nell'art. 24 bis del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

**- Accesso abusivo ad un sistema telematico od informatico (art. 615 ter c.p.).**

*“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

*1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri, o con violazione di doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*

*3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni, o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre ad otto anni.*

*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.*

Il reato potrebbe verificarsi laddove soggetti che ricoprono posizioni apicali all'interno di CAPA SERVIZI si introducano abusivamente all'interno di un sistema informatico di altra società allo scopo di carpirne segreti aziendali o elenchi di clientela, ovvero tale condotta sia perpetrata da dipendenti sottoposti alla vigilanza e direzione dei soggetti in posizione apicale di CAPA SERVIZI, qualora il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio di quest'ultima e la commissione di esso sia stata possibile dall'inosservanza degli obblighi di vigilanza e direzione.

**- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.).**

*“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino ad euro 5.164,00.*

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164,00 a euro 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’art. 617 quater c.p.”.*

A titolo di esempio, si fa menzione della condotta di soggetti apicali di CAPA SERVIZI i quali abusivamente si procurino numeri seriali di apparecchi cellulari appartenenti ad altri soggetti, poiché, attraverso la corrispondente modifica del codice di un ulteriore apparecchio (cosiddetta clonazione), è possibile realizzare un’illecita connessione alla rete di telefonia mobile, che costituisce un sistema telematico protetto, anche con riferimento alle banche concernenti i dati esteriori delle comunicazioni, gestite mediante tecnologie informatiche.

Si espone, altresì, il caso in cui un soggetto che ricopre una posizione apicale all’interno di CAPA SERVIZI ovvero un soggetto ad esso sottoposto si procuri il codice di accesso alla *home banking* di terzi al fine di effettuare transazioni bancarie favorevoli alla società.

**- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615 quinquies c.p.).**

*“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329,00”.*

A titolo di esempio, si menziona il caso in cui un dirigente di CAPA SERVIZI si procuri un programma informatico utilizzabile al fine di danneggiare il sistema informatico di una concorrente, ovvero tale condotta sia perpetrata da dipendenti sottoposti alla vigilanza e direzione dei soggetti in posizione apicale di CAPA SERVIZI, qualora il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio di quest’ultima e la commissione di esso sia stata possibile dall’inosservanza degli obblighi di vigilanza e direzione.

**- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.).**

*“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione, al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma .*

*I delitti di cui al primo e secondo comma sono puniti a querela delle persona offesa.*

*Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

*1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*

*2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

A titolo di esempio, si indica il caso in cui un dipendente o soggetto apicale di CAPA SERVIZI intercetti la corrispondenza vie e-mail di un'azienda concorrente.

**- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.).**

*“Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617 quater”.*

A titolo esemplificativo, si indica il caso in cui dipendenti e/o soggetti apicali di CAPA SERVIZI installino abusivamente apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico di una società concorrente.

**- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635 bis c.p.).**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”.*

A titolo esemplificativo, si indica il caso in cui un soggetto in posizione apicale distrugga informazioni o dati informatici di un dipendente sgradito ai vertici aziendali e/o non idoneo allo

svolgimento delle mansioni affidategli, allo scopo di preconstituire delle cause di addebito disciplinare.

**- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter c.p.).**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”*

A titolo di esempio, si menziona il caso del dipendente o del soggetto apicale di CAPA SERVIZI che tenti di alterare il sistema informatico della Agenzia delle Entrate.

**- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 quater c.p.).**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”*

A titolo di esempio, si indica il caso in cui, attraverso l'invio di un messaggio di posta elettronica contenente in allegato un documento affetto da un *virus*, un soggetto apicale di CAPA SERVIZI o un suo dipendente renda in tutto o in parte inservibile la rete informatica di un concorrente.

**- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635 quinquies c.p.).**

*“Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

A titolo di esempio, si indica il caso in cui, attraverso l'invio di un messaggio di posta elettronica contenente in allegato un documento affetto da un *virus*, un soggetto apicale di CAPA SERVIZI o un suo dipendente tenti di rendere inservibile la rete informatica dell'Agenzia delle Entrate o di altro ente pubblico che abbia avuto accesso in CAPA SERVIZI, acquisendo informazioni memorizzate su supporto informatico, da cui possano scaturire rilievi di responsabilità a carico di CAPA SERVIZI o dei suoi dipendenti (Ispettorato del Lavoro, A.U.S.L. servizio ispettivo, etc.).

**- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640 quinquies c.p.).**

*“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51,00 a 1.032,00 euro”.*

A titolo di esempio, si indica il caso in cui un soggetto apicale di CAPA SERVIZI istighi il soggetto che presta servizio di certificazione di firma elettronica per la società, solitamente il commercialista della medesima, a violare gli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato al fine di conseguire un ingiusto profitto.

**- Documenti informatici (Art. 491 bis c.p.).**

*“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.*

A titolo di esempio, si cita il caso di un soggetto in posizione apicale che falsifichi un contratto, formatosi anche attraverso uno scambio di e-mail, nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

**E.2. AREE POTENZIALMENTE 'A RISCHIO'. ATTIVITÀ 'SENSIBILI'. REATI PROSPETTABILI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.**

In relazione a CAPA SERVIZI, i suddetti reati si possono astrattamente verificare in ogni momento dell'attività aziendale, laddove la stessa sia organizzata ed esercitata con il mezzo informatico e/o attraverso la connessione alla rete internet.

Risulteranno, quindi, particolarmente a rischio tutte le attività attuate con il computer. Si indicano, a titolo esemplificativo:

- la gestione dei sistemi informativi aziendali ed, in ogni caso, l'attività di installazione, manutenzione, programmazione e collegamento in rete dell'*hardware* aziendale;
- l'attività di creazione, gestione ed aggiornamento del *software* aziendale;



- la corrispondenza, a mezzo di posta elettronica, con clienti, fornitori, uffici ed enti pubblici;
- la corrispondenza, sempre a mezzo di posta elettronica, con enti o società concorrenti;
- la circolazione delle e-mail interna all'azienda;
- i rapporti con i soggetti che prestano il servizio di certificazione di firma elettronica;
- i rapporti con eventuali consulenti informatici esterni;
- le operazioni di *home banking*;
- i rapporti con la CCIAA.

Nell'espletamento di tutte le operazioni compiute con i mezzi informatici e/o telematici, oltre alle regole di cui al presente Modello, l'amministratore unico di CAPA SERVIZI (ed i soggetti terzi esterni ove incaricati, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono rispettare i principi derivanti dalle seguenti fonti:

- il Codice Etico;
- in generale, la normativa applicabile.

In particolare, occorrerà attenersi al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate.

E' fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 24 *bis* del D. Lgs. 231/2001;
- di utilizzare postazioni informatiche diverse da quelle aziendali per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- di connettersi alla rete internet o di inviare messaggi di posta elettronica per motivi connessi alla propria attività di lavoro utilizzando un *account* diverso da quello fornito dall'Ufficio Sistemi informativi a ogni dipendente, in particolare, non si potranno utilizzare neppure da casa *account* personali;
- di utilizzare pc portatili e *pendrive* internet diversi da quelli forniti dall'azienda, laddove ci si trovi a lavorare in postazioni esterne all'azienda;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di utilizzare la propria ed altrui postazione informatica per scopi diversi da quelli conformi allo svolgimento delle mansioni aziendali;
- di trasmettere e ricevere posta elettronica per scopi diversi da quelli conformi allo svolgimento delle mansioni aziendali;
- di scaricare da internet *files* e/o *software* non strettamente inerenti l'attività lavorativa e senza espressa autorizzazione dei vertici aziendali;
- di installare programmi di alcun tipo non autorizzati dai vertici aziendali;
- di conoscere, registrare, trattare e divulgare i dati personali di terzi, se non espressamente autorizzati nelle forme e nei termini di cui al D. Lgs. 196/2003.

Dovrà essere istituito un sistema di memorizzazione o backup, utilizzando le risorse informatiche aziendali, che potrà essere verificato, a sorpresa dall'Organismo di Vigilanza, per un tempo retrospettivo di max n. 6 mesi.

Dovrà essere istituito un sistema di password per l'accesso alle risorse informatiche dell'azienda, nonché un sistema di custodia presso l'azienda delle *password*, dei codici di accesso ai sistemi informativi degli Uffici della P.A. (ad es.: PIN Agenzia delle Entrate o altri) e/o per l'utilizzo, in genere, delle postazioni informatiche.

E' fatto obbligo di variare la *password* periodicamente almeno ogni quattro mesi, ferma restando la dimensione minima di otto caratteri e la differenza rispetto alle ultime cinque password utilizzate.

E' opportuno bloccare la postazione ogni volta che questa viene abbandonata. Le eventuali violazioni del sistema informatico (data breach) verranno segnalate all'Organismo di Vigilanza.

Dovrà essere verificata accuratamente l'affidabilità commerciale e professionale dei consulenti esterni in materia informatica; in particolare, sarà opportuno che gli stessi certifichino la loro incensuratezza rispetto ai reati informatici.

Su qualsiasi situazione valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

L'OdV provvederà altresì al monitoraggio del sistema esistente e alle richieste di suo eventuale adeguamento in base alle caratteristiche specifiche di CAPA SERVIZI Sca da recepirsi a mezzo di revisione del presente Modello.

### E.3. I FLUSSI INFORMATIVI.

L'amministratore è tenuto a comunicare all'OdV ogni situazione che può comportare violazione del presente Modello e/o del Codice Etico con tempestività.

In particolare, trasmetterà all'OdV un report annuale contenente informazioni in merito a:

- danneggiamenti o guasti ai sistemi informatici non giustificabili in relazione ad un normale utilizzo dei medesimi;
- utilizzo improprio dei servizi internet e di posta elettronica;
- utilizzo improprio delle *password* per l'accesso alle postazioni informatiche e/o per l'accesso ai servizi di *home banking* e/o per l'accesso ai sistemi informatici di Enti Pubblici (Agenzia delle Entrate, CCIAA, *etc.*);
- eventuali anomalie riscontrate nell'utilizzo di *hardware* e/o *software* aziendali;
- eventuali deroghe (motivate) alle procedure previste.

### E.4. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e denominato "Disciplina e compiti dell'OdV" e

fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, a seguito delle segnalazioni ricevute in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati informatici;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- verificare, anche mediante controlli a campione ed ispezioni a sorpresa, la posta elettronica in entrata e in uscita e le connessioni ad internet nelle singole postazioni e anche sul *server*.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati informatici al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel documento "Disciplina e compiti dell'OdV".

**PARTE SPECIALE F)**  
**REATI AMBIENTALI**

L'assenza di personale dipendente e la presenza in azienda del solo amministratore unico, e la circostanza che l'attività aziendale consiste nella mera intermediazione tra il fornitore (CAPA COLOGNA) ed i clienti terzi, consente di ritenere che non sussista alcun rischio di commissione dei reati presupposto in materia di tutela dell'ambiente.

Si richiamano le premesse alla parte speciale, per quanto concerne l'eventuale aggiornamento del presente paragrafo a seguito di variazioni significative dell'organizzazione aziendale.

**PARTE SPECIALE G)**  
**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI**  
**MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

G.1. IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 25 NOVIES DEL D.LGS. N. 231/2001. POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione del reato richiamato nell'art. 25 *novies* del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione del reato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora la fattispecie sia integrata nella forma del tentativo.

**- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 *bis* cod.pen.).**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.*

G.2. AREE POTENZIALMENTE 'A RISCHIO'. ATTIVITÀ 'SENSIBILI'. REATI PROSPETTABILI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.

Trattasi di reato che può essere consumato soltanto laddove, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, si induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che deve essere sentito nell'ambito di un procedimento penale, quando questi può avvalersi della facoltà di non rispondere.

Il caso che può astrattamente verificarsi è quello in cui i soggetti apicali di una società o di un ente inducano soggetti a loro sottoposti e coimputati dello stesso reato (solitamente consumato in ambito societario) a non coinvolgerli ovvero a scagionarli laddove gli stessi sottoposti debbano rendere dichiarazioni innanzi alla Autorità giudiziaria. Analogamente e sempre in via ipotetica, può verificarsi il caso in cui, in presenza di più imputati o indagati dello stesso reato (tutti dipendenti o soggetti apicali della stessa società o dello stesso ente), si decida, a monte, quale dei soggetti debba assumersi l'integrale responsabilità del reato, nell'imminenza di un'audizione da parte dell'Autorità giudiziaria.

A titolo di ulteriore esempio, il reato potrebbe verificarsi nel caso in cui l'amministratore di CAPA SERVIZI, imputato in un procedimento penale, venga chiamato a rendere dichiarazioni nell'ambito di un procedimento connesso in cui un Amministratore ovvero il Direttore Generale della società controllante sia imputato e riceva un'offerta di denaro o subisca una minaccia o un'aggressione per rendere dichiarazioni non corrispondenti al vero.

Facile che il reato si possa consumare anche quando l'indagine riguardi la società e non il singolo.

La peculiare natura di CAPA SERVIZI rende tale rischio estremamente remoto e circoscritto all'ipotesi in un'indagine riguardi la società stessa o l'amministratore, e coinvolga, quali coindagati o quali persone informate dei fatti, consulenti, collaboratori o professionisti esterni ovvero dipendenti o in rapporti con la controllante. I soggetti apicali di CAPA SERVIZI potrebbero, ad esempio, fare pressioni su soggetti di CAPA COLOGNA che siano chiamati a deporre, in veste di imputati di reato connesso, in procedimenti a carico dello stesso amministratore della controllata. Sono altresì a rischio i procedimenti penali aventi ad oggetto l'applicazione delle sanzioni amministrative, procedimenti disciplinati dagli artt. 34 e ss. del decreto legislativo n. 231/2001.

Va anche evidenziato che, a norma dell'art. 44 del Decreto, non possono mai essere assunti come testimoni nel procedimento a carico dell'Ente la persona o le persone imputate del reato da cui dipende l'illecito amministrativo ed il legale rappresentante che rivestiva tale funzione al momento della consumazione del reato. Tali persone, a norma dell'art. 44 secondo comma del Decreto, possono comunque essere sentite come imputate di reato connesso potendo, in tale evenienza, avvalersi della facoltà di non rispondere. Anche in questi casi potrebbe quindi astrattamente verificarsi il reato di cui sopra.

Al fine di evitare la consumazione di tale tipologia di reato è importante che, nel caso di procedimento penale che coinvolga CAPA SERVIZI, ai soggetti coimputati sia garantita libertà assoluta nella scelta dell'Avvocato difensore, fermo restando che le polizze assicurative in essere escludono la tutela legale nei casi di dolo e colpa grave.

E' sempre meglio, inoltre, che l'Avvocato dell'Ente, in caso di procedimento ai sensi del decreto legislativo 231, sia distinto da quello delle persone imputate nel procedimento penale da cui dipende il reato.

Sono severamente vietati, e potranno essere suscettibili di sanzione disciplinare e/o di segnalazione all'OdV, i contatti tra i soggetti apicali e i dipendenti di CAPA, laddove i soggetti stessi (apicali o dipendenti) siano imputati e/o indagati dello stesso reato o di reato connesso o collegato ed i contatti siano volti ad influenzare le scelte e le strategie processuali di ciascuno.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria deve essere assicurato un comportamento collaborativo, in modo tale da fornire le informazioni richieste entro tempi brevi.

Ai Destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni e delle proprie attività, qualsiasi sia il proprio ambito di intervento, è fatto specifico divieto di:

- indurre con violenza o minaccia il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni dinanzi all'Autorità Giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- indurre con offerta o promessa di denaro o di altra utilità il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni dinanzi all'Autorità Giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

In particolare, qualora in futuro CAPA SERVIZI assuma dipendenti, non potranno essere minacciate o neppure ipotizzate conseguenze lavorative negative (es., licenziamento, modifica delle mansioni, rimozione da incarichi direzionali, etc.) a coloro che, chiamati a rendere dichiarazioni avanti all'Autorità giudiziaria, non si prestino a conformare la proprie dichiarazioni all'interesse aziendale.

### G.3. I FLUSSI INFORMATIVI

In generale, tutti i soggetti coinvolti nelle attività sopra individuate sono tenuti ad informare l'OdV in merito a situazioni, notizie, dati di cui venissero a conoscenza e che potrebbero costituire violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico. Tutti i dipendenti sono, in ogni caso, tenuti a comunicare al proprio Responsabile, o direttamente all'OdV, ogni difformità, anomalia o situazione incerta, di cui siano a diretta conoscenza e che possano costituire una violazione delle procedure o delle prescrizioni del Modello 231 ovvero del Codice Etico adottati da CAPA .

L'OdV dovrà essere tempestivamente informato, a cura dell'amministratore, di ogni procedimento o processo penale che coinvolga CAPA SERVIZI o soggetti ad essa collegati o soggetti che ricoprano lo stesso ruolo nella controllante CAPA COLOGNA, con riferimento a reati consumati nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'obbligo insorge nel momento in cui i soggetti abbiano avuto notizia, sia formalmente che informalmente, del procedimento penale a loro carico.

Il legale rappresentante di CAPA SERVIZI deve inoltre informare tempestivamente l'OdV di ogni procedimento o processo a carico dell'Ente di cui egli sia a conoscenza.

In particolare, tutti i soggetti interessati hanno il dovere di comunicare all'OdV il manifestarsi del singolo evento, quale può essere la notifica di una citazione a rendere testimonianza, che possa comportare il verificarsi del reato di cui alla presente Parte Speciale.

Tale comunicazione deve avvenire per iscritto.

### G.4. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza può effettuare controlli a campione sulle attività dell'Ente e, in particolare, sugli atti processuali relativi ai procedimenti ed ai processi penali sopra descritti, diretti a verificare la corretta esplicazione delle attività medesime, in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, in forza del presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritenga rilevante al fine del monitoraggio dei processi sensibili individuati nella presente Parte Speciale. L'OdV potrà, inoltre, aver libero accesso alla documentazione

processuale riguardante processi penali a carico dell'Ente ovvero a carico di soggetti apicali o dipendenti dell'Ente medesimo per reati consumati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.



## PARTE SPECIALE H)

### REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

#### H.1. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 BIS.1 DEL D. LGS. N. 231/2001. POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nell'art. 25 bis.1 del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo. Non sono state indicate le fattispecie rispetto alle quali non appare nemmeno astrattamente ipotizzabile una responsabilità di CAPA, quali i reati di: vendita di sostanze alimentari non genuine (Art. 516 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (Art. 517 quater c.p.), nonché frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.).

#### **- Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 cod. pen.).**

*"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".*

A titolo di esempio, il reato si configurerebbe qualora l'Amministratore di CAPA SERVIZI o un soggetto con lui concorrente facesse violenza su impianti industriali di concorrenti. Il rischio è puramente ipotetico anche se non escluso.

#### **- Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 cod. pen.).**

*"Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.*

*Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103".*

L'attività di CAPA SERVIZI nei confronti dell'utenza non è limitata all'accesso ai servizi di essiccazione di cereali e simili, ma si estende alla fornitura di fitofarmaci, concimi ed altri prodotti a titolo di vendita, e dunque il reato in questione non può considerarsi a rischio zero.

**- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis cod. pen.).**

*“Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.*

Si cita l’esempio di attività violente destinate a contrastare l’attività di soggetti concorrenti sul mercato, anche con riferimento alla attività svolta dalle società controllate.

**H.2. AREE POTENZIALMENTE ‘A RISCHIO’. ATTIVITÀ ‘SENSIBILI’. REATI PROSPETTABILI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.**

Si tratta di reati a basso rischio che tuttavia potrebbero astrattamente essere posti in essere nell’interesse o a vantaggio dell’Ente.

Le prescrizioni della presente parte speciale sono dirette all’Amministratore Unico nonché a tutti i soggetti che con lo stesso collaborino, anche in forza di rapporti di natura contrattuale aventi ad oggetto consulenza, promozione, marketing e simili. La clausola di accettazione del presente modello organizzativo dovrà essere inserita nei relativi contratti.

l’Amministratore Unico, a fine anno, nel relazionare l’OdV in merito alla attività di CAPA SERVIZI, dovrà porre in evidenza gli eventuali incrementi di fatturato al fine della verifica dei flussi di clientela provenienti da eventuali *competitors*.

Tutti i destinatari del modello dovranno rigorosamente astenersi dal porre in essere attività che possano integrare i reati previsti nella presente parte speciale, nonché dovranno astenersi da comportamenti violenti e/o minacciosi nei confronti di chiunque, in conformità di modello e codice etico.

Ogni indicazione proveniente dai vertici societari di porre in essere comportamenti minacciosi e/o violenti in danno di imprese concorrenti o di altri soggetti dovrà essere disattesa e prontamente comunicata all’Organismo di Vigilanza.

**H.3. I FLUSSI INFORMATIVI**

In generale, tutti i soggetti coinvolti nelle attività sopra individuate sono tenuti ad informare l’OdV in merito a situazioni, notizie, dati di cui venissero a conoscenza e che potrebbero costituire violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico. Eventuali dipendenti, qualora assunti in futuro, saranno in ogni caso tenuti a comunicare al proprio Responsabile, o direttamente all’OdV, ogni difformità, anomalia o situazione incerta, di cui siano a diretta conoscenza e che possano costituire una violazione delle procedure o delle prescrizioni del Modello 231 ovvero del Codice Etico adottati da CAPA .

Particolare cura, come si è detto, dovrà essere prestata dall’OdV con riferimento agli incrementi di fatturato in danno dei *competitors* che possano riguardare CAPA SERVIZI.

#### H.4. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza può effettuare controlli a campione sulle attività dell'Ente e su anomalie nelle acquisizioni di clienti da parte di CAPA SERVIZI.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza in forza del presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei processi sensibili individuati nella presente Parte Speciale.

## **PARTE SPECIALE I)**

### **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

#### I.1. REATI DI CUI ALL'ART. 24 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Si riporta, di seguito, una sintetica descrizione dei reati richiamati nell'art. 24 *ter* del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

#### **- Associazione per delinquere (Art. 416 cod. pen.)**

*“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi, le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma”.*

#### **- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416 bis cod. pen.)**

*“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.*

**- Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter cod. pen.)**

*“La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro”.*

**- Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 cod. pen.)**

*“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

*Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*

*Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

*Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*

*Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena*

*dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*

*I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.*

**- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, G.U. 31 ottobre 1990 n. 255)**

*“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*

*Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*

*Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*

*Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*

*Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.*

## I.2. AREE POTENZIALMENTE 'A RISCHIO'. ATTIVITÀ 'SENSIBILI'. REATI PROSPETTABILI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.

Tra i reati sopra indicati, si ritiene che per CAPA SERVIZI sussista soltanto un rischio di consumazione del reato di associazione a delinquere nella previsione ordinaria (art. 416 c.p.).

In ipotesi concreta, tale reato si verifica ogni volta che tre o più persone si associano tra loro allo scopo di commettere una serie indeterminata di reati. Il caso può verificarsi, con riferimento a più soggetti, apicali o non, di CAPA, i quali si associno tra loro allo scopo di commettere una serie indeterminata di reati, ovviamente nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

A titolo puramente esemplificativo, si cita il caso in cui l'amministratore di CAPA SERVIZI si associ con soggetti apicali o dipendenti della controllante, allo scopo di commettere una pluralità di reati di false comunicazioni sociali.

Potrebbe inoltre accadere che l'amministratore di CAPA SERVIZI si associ con soggetti apicali di altre società sempre al fine di commettere una pluralità di reati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente. Si pensi, ad esempio, al caso, spesso al centro delle cronache giudiziarie più recenti, delle cosiddette "frodi carosello", ove i vertici di più enti societari si accordano tra loro al fine di emettere ed utilizzare fatture per operazioni inesistenti, ovvero al fine di frodare in altro modo il fisco. In questa ipotesi, benché i reati societari non rientrino tra quelli previsti dal Decreto, laddove fosse contestato il delitto di associazione a delinquere tra i soggetti apicali delle diverse società, potrebbe essere contestato il reato di cui all'art. 24 *ter* direttamente a CAPA SERVIZI

Al fine di prevenire questa tipologia di reati, debbono rendersi più capillari i controlli dell'Organismo di vigilanza sulla possibile consumazione di tutti i reati, anche di quelli non previsti dal decreto legislativo 231/2001.

Particolari controlli dovranno, inoltre, essere svolti con riferimento alla documentazione fiscale, con attenzione alla documentazione attestante i costi da porsi in deduzione.

Controlli particolari, infine, potranno essere effettuati anche con riferimento alle società ed agli enti che abbiano più stretti e frequenti rapporti di collaborazione con CAPA SERVIZI.

Tutti i principi generali di comportamento individuati nelle parti speciali del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo valgono, ovviamente, a prevenire anche la possibile consumazione del reato associativo.

## I.3. I FLUSSI INFORMATIVI

In generale, l'amministratore è tenuto ad informare l'OdV in merito a situazioni, notizie, dati di cui venisse a conoscenza e che potrebbero costituire violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico e che, comunque, potrebbero integrare la consumazione di un illecito penale.

Tutti i dipendenti sono, in ogni caso, tenuti a comunicare al proprio Responsabile, ovvero direttamente all'OdV, ogni difformità, anomalia o situazione incerta di cui siano a diretta conoscenza e che possa costituire una violazione delle procedure o delle prescrizioni del Modello 231 ovvero del Codice Etico adottati da CAPA SERVIZI.

Ogni intesa di tipo illecito tra i vertici societari di CAPA SERVIZI ed i vertici di altre realtà aziendali di cui il dipendente venga in ogni modo a conoscenza deve essere immediatamente portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza.

#### I.4. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza può effettuare controlli a campione sulle attività dell'Ente con particolare riferimento alla normativa tributaria. L'organismo può, altresì, contattare soggetti giuridici che abbiano emesso fatture nei confronti di CAPA SERVIZI, a campione, al fine di verificare l'effettiva erogazione delle prestazioni sottese.

Eventuali contratti di sponsorizzazione dovranno essere prontamente comunicati all'OdV.

L'Organismo può, altresì, svolgere attività ispettiva e chiedere informazioni anche in merito ad attività societarie che possano comportare la consumazione di reati diversi da quelli previsti dal decreto legislativo 231/2001.

Tutte le intese societarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale che coinvolgano più di tre enti societari, compresa CAPA , devono essere portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza.